

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.

SCONTO INAIL OT23

La richiesta va presentata non oltre il 02 marzo 2020. La materia è ora regolata dall'art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo. Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 29 febbraio 2020.

Quali sono gli interventi migliorativi. Nel modulo di domanda l'Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

Dalla segnalazione dei quasi infortuni al Premio "Imprese per la Sicurezza", una breve selezione degli interventi. Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate (oltre a quelle obbligatorie), le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Anche la partecipazione al premio "Imprese per la sicurezza", promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

Per esperienza degli ultimi anni, si può definire molto difficile ottenere lo sconto per le aziende non certificate; è necessario dichiarare, già nella domanda, che per la sicurezza è tutto adeguato, rischiando di dichiarare il falso o avere verifiche se questo non fosse veritiero.

QUANDO SI DIVENTA DIRIGENTI SENZA SAPERLO

La sentenza 43193 del 22 ottobre 2019 fa riferimento all'infortunio mortale di un lavoratore dipendente di un'impresa edile che si era infortunato in un cantiere mentre alla guida di un'autogrù stava provvedendo al sollevamento di un frantoio allorquando per la rottura di uno stelo della macchina è caduto il carico sulla cabina di guida provocando una notevole deformazione al telaio e la rottura dei vetri i cui frammenti hanno investito il lavoratore. Questi aveva riportato profonde lesioni ai vasi del collo e subito una emorragia massiva che lo aveva portato rapidamente al decesso.

Per l'accaduto erano stati condannati il datore di lavoro e il capocantiere in relazione al fatto che la vittima, assunto con la qualifica di manutentore meccanico, era priva della necessaria abilitazione e della specifica formazione finalizzata alla prevenzione dei rischi. La rottura dello stelo era stata considerata la conseguenza di un errore commesso dal lavoratore durante la manovra del mezzo avendo lo stesso esteso quasi completamente il braccio della gru riducendo così la portata del macchinario e provocando una forte instabilità del carico.

Entrambi gli imputati hanno ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. Il datore di lavoro ha lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che il lavoratore aveva eseguito una manovra errata e decisiva per il collasso del mezzo d'opera e che così facendo aveva tenuto un comportamento abnorme nell'esecuzione delle mansioni affidategli. Il capocantiere si è lamentato del fatto che, chiamato a giudizio per aver commesso il fatto quale preposto, si è visto attribuire dall'accusa in sede di discussione di primo grado la qualifica di dirigente sostenendo che ciò sia dipeso da una errata applicazione degli artt. 2 e 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e dal travisamento della prova dichiarativa e documentale dalla quale era emerso che aveva avuto compiti di natura meramente esecutiva e che era privo di poteri decisionali.

Secondo la Corte di Appello l'imputato capocantiere aveva ommesso di verificare la corrispondenza tra il suo operato e i poteri giuridici connessi alla qualifica di dirigente essendo emerso dalla documentazione in atti che egli era stato assunto per svolgere le mansioni di assistente tecnico e non di dirigente. Non era emerso, altresì, alcun suo coinvolgimento nell'organizzazione dei lavori all'interno del cantiere né uno svolgimento di compiti direttivi o di vigilanza o connotati da autonomia e discrezionalità. Secondo il ricorrente, altresì, il lavoratore infortunato si era posto arbitrariamente alla guida dell'autogrù in presenza del preposto che avrebbe dovuto impedirglielo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento alla contestazione fatta dal capocantiere in merito al fatto che allo stesso era stata attribuita la qualifica di preposto e che solo nel corso del giudizio gli era stata attribuita la qualifica di dirigente, la suprema Corte ha evidenziato che nell'imputazione recata dal decreto di citazione a giudizio lo stesso era stato indicato come 'capo cantiere' e che nel corso del giudizio era stato indicato anche come 'assistente di cantiere'; allo stesso era stato inoltre rimproverato di avere di fatto affidato al lavoratore infortunato la conduzione del mezzo d'opera e di avergli consentito di prestare tale attività pur non avendo ricevuto alcuna formazione e informazione al riguardo, condotte che possono essere tenute solo dal datore di lavoro e dal dirigente.

I giudici di merito quindi hanno giustamente ritenuto, secondo la Sez. IV, che l'imputato fosse un dirigente e non un mero esecutore degli ordini impartiti dal datore di lavoro. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha precisato infatti la Sez. IV, insegna, "con riferimento a colui che dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, ma che non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, che si tratta di soggetto che con quell'ordine si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare".

La Corte di Appello, ha precisato altresì la Sez. IV, aveva attribuito al capocantiere la qualifica di dirigente perché organizzava la composizione delle squadre e determinava la distribuzione dei compiti tra i lavoratori conformandosi in tal modo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto ai poteri che connotano il dirigente sia in merito al rilievo che assume l'esercizio di fatto di quei poteri da parte di chi non è provvisto della qualifica.

IL DATORE DI LAVORO DEVE FARE I CORSI SE USA ATTREZZATURE MOBILI

Con Interpello 01/2020 il **datore di lavoro** è obbligato ad affidare le attrezzature il cui impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari **esclusivamente** a lavoratori *"allo scopo incaricati che abbiamo ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati"*, come previsto dall'articolo 71 comma 7 lettera del D. Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro o il dirigente che viola questo obbligo è punito ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera c) con **l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda. L'articolo viene violato se l'attrezzatura viene affidata:**

1. **ad un lavoratore non formato/addestrato;**

2. **ad un lavoratore autonomo** o ad un soggetto di cui all'articolo 21 che non rispetta il titolo III (e che quindi **non è formato**);
3. **ad uno che passa lì per caso, non formato/non addestrato**;
4. **ad un datore di lavoro non formato/non addestrato**;
5. **ad uno stagista non formato/non addestrato**.

E chi ha affidato illecitamente a soggetti non contemplati dalla norma l'attrezzatura verrà sanzionato se datore di lavoro o dirigente.

Ovvero la norma viene violata **ogni qualvolta l'attrezzatura viene affidata a chi non è un lavoratore formato** all'uso dell'attrezzatura che richiede speciali conoscenze.

Il datore di lavoro non formato che affida a se stesso l'attrezzatura sta violando la legge perché la legge lo obbliga ad affidare l'attrezzatura ad un formato. Lui non è formato. L'elemento decisivo della sanzione è l'utilizzo da parte di chi non è formato.

Nel caso in cui la Asl/ATS contesti con **verbale di contravvenzione e prescrizione** al datore di lavoro non formato la violazione dell'art. 71 comma 7 con la contestuale sanzione di cui all'art. 87 c. 2 lett. c del D. Lgs 81/2008 per non aver affidato l'attrezzatura che richiede conoscenze particolari ad un lavoratore formato, ma a se stesso che formato non è, il contravventore non potrà fare nulla perché il verbale di contravvenzione e prescrizione non è soggetto a impugnazione.

L'unica cosa che si può fare è non adempiere alla prescrizione e quindi subire automaticamente una condanna con decreto penale.

Anche perché difendersi con l'interpello come unico riferimento difensivo è una non difesa, trattandosi di documento amministrativo del tutto privo di valenza penale.

Ancora una volta la Commissione Interpelli ha fornito al riguardo una **risposta totalmente sbagliata**, e decisamente fuorviante.

Il datore di lavoro non abilitato non può usare una attrezzatura che la legge prevede sia affidata **esclusivamente** a lavoratori abilitati. Non può usarla lui. Possono usarla solo un lavoratore abilitato o un lavoratore autonomo ex art. 21 d. lgs 81/2008 abilitato.

La legge prevede con molta chiarezza che è lecito solo l'affidamento a chi è abilitato. Non solo il dipendente, anche l'autonomo ex art. 21. Il datore di lavoro verrà sanzionato non perché è un datore di lavoro ma perché non è un lavoratore (**anche autonomo o di impresa familiare**) abilitato.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

- Art. 21, co. 1, lett. a): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per informazioni sui corsi in programma)

Corso Formazione Generale 4 ore

Mercoledì 25 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Mercoledì 8 aprile 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Lunedì 9 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Lunedì 16 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso per carrellisti 12 ore

Giovedì 5 marzo 2020 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00
e giovedì 12 marzo 2020 dalle 8,00 alle 12,00

Corso aggiornamento per carrellisti 4 ore

Martedì 31 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C

Giovedì 12 - 17 - 26 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A

Giovedì 12 - 17 - 26 marzo - 2 aprile 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A

Giovedì 9 e 16 aprile 2020 dalle 14,30 alle 17,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C

Giovedì 23 aprile 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore

Mercoledì 1 aprile 2020 dalle 14,30 alle 18,30

NUOVI SERVIZI s.a.s

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com